



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.100 DEL 14/11/2022.



INDICE

TITOLO I: PRINCIPI	pag. 3
TITOLO II : REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE	pag. 3
TITOLO III : CRITERI DI ASSEGNAZIONE	pag. 4
TITOLO IV : ASSEGNAZIONE	pag. 5
TITOLO V : REVOCÀ O RINUNCIA DELL'ASSEGNAZIONE	pag. 6
TITOLO VI : GESTIONE DELL'ORTO	pag. 7
TITOLO VII : CONTROLLI E VERIFICHE	pag. 9
TITOLO VIII :NORME FINALI E TRANSITORIE	pag. 9



TITOLO I: PRINCIPI

art. 1

Il Comune di Cernusco sul Naviglio intende offrire ai cittadini anziani e non una più completa e diversificata offerta di servizi sociali mettendo a disposizione sul territorio Comunale aree idonee alla coltivazione ortiva. L'assegnazione e la gestione degli orti sono disciplinate dal presente regolamento.

art. 2

La conduzione degli orti ha lo scopo di permettere di impiegare il tempo libero in un'attività ricreativa senza scopo di lucro, di favorire le possibilità di socializzazione e di ricreazione, nonché concorrere alla inclusione sociale ed alla crescita educativa.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio per consentire di avere un rapporto diretto con la produzione, nel pieno rispetto della natura, promuove la coltivazione biologica degli orti che non preveda l'utilizzo di concimi chimici e di prodotti inquinanti che possono arrecare danno all'ambiente.

Le eventuali responsabilità, per l'uso dell'area e per quanto ivi prodotto, nel rispetto della normativa vigente, sono di competenza dei concessionari degli orti.

TITOLO II : REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Art. 3

Per l'assegnazione di un orto, gli interessati dovranno partecipare al bando indetto dall'Amministrazione Comunale presentando domanda scritta e dichiarando il possesso dei requisiti previsti al successivo art. 5.

art. 4

Gli orti sono assegnati in uso per le persone fisiche per un periodo di 20 anni rinnovabili per ulteriori 5 anni e successivi 5 se si manifesta la volontà. Mentre per le associazioni di volontariato e le strutture residenziali e semi residenziali con sede in Cernusco sul Naviglio la concessione ha validità 10 anni, rinnovabili per ulteriori 5 anni se si manifesta la volontà.

Non è mai ammesso il diritto di successione, salvo quanto previsto dall'art. 9.

La particella assegnata è destinata esclusivamente quale terreno di coltivo ed è fatto divieto di utilizzare l'area concessa per attività che esulano o che non siano strettamente connesse alla produzione di ortaggi.

art. 5



Per poter partecipare al bando, per l'assegnazione di un orto Comunale, gli interessati dovranno possedere entro la data di scadenza della pubblicazione tutti i seguenti requisiti inderogabili:

- a) Avere la residenza nel Comune di Cernusco sul Naviglio
- b) Essere pensionato e/o non svolgere alcun'attività lavorativa retribuita
- c) Non possedere il richiedente o un componente del nucleo familiare appezzamenti di terreno coltivabile nella provincia di Milano
- d) Non essere iscritti all'associazione dei coltivatori diretti
- e) Avere compiuto cinquantasette (57) anni di età.

Possono altresì partecipare al bando le persone disabili con invalidità non inferiore al 74% (attestata da idonea certificazione) e con età non inferiore a 18 anni, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a), c) e d), Alla riserva di posti di cui al successivo art. 7 punto a) possono concorrere i rappresentanti legali di associazioni di volontariato e alle strutture residenziali e semi residenziali con sede in Cernusco sul Naviglio.

art. 6

L'Amministrazione concede ai richiedenti un solo orto Comunale intendendosi per tale la particella di terreno di cui alla ripartizione indicata nel bando, o quelle che risulteranno disponibili nelle more di validità della graduatoria. In caso di richieste provenienti dal medesimo nucleo familiare anagrafico sarà ammessa solo la domanda del componente protocollata per prima in ordine cronologico.

TITOLO III : CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Art. 7

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di apposita commissione, formula una graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione attribuendo un punteggio avendo riguardo alle condizioni: anagrafica, sociale ed economica del richiedente. Per la quota di cui al punto b) del presente articolo oltre alle predette condizioni, si terrà conto anche del livello di gravità della invalidità.

Il bando, emanato dal competente Responsabile comunale, definisce nel dettaglio la ripartizione del punteggio massimo assegnabile in riferimento alle suddette condizioni. Il bando dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio per trenta (30) giorni consecutivi.

Al fine di realizzare percorsi didattici, formativi, sociali e di inclusione, l'Amministrazione riserverà una quota complessiva pari al 13% (tredici %), arrotondato all'unità superiore, dei lotti esistenti, così ripartita:

- a) 5% (cinque %), come tetto massimo, arrotondato all'unità superiore ad associazioni di volontariato e alle strutture residenziali e semi residenziali, con sede in Cernusco sul Naviglio, che ne facciano richiesta, dietro presentazione di un progetto dettagliato sulle modalità di utilizzo dell'orto;
- b) 8% (otto %), come tetto massimo, arrotondato all'unità superiore a persone disabili con invalidità non inferiore al 74% (attestata da idonea certificazione) e con età non inferiore ai 18 anni.

Le persone disabili che non siano in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione dell'orto, possono presentare domanda congiuntamente ad un altro appartenente al nucleo familiare di convivenza o ad altro soggetto abile con funzioni di sostegno. Nel caso la proposta di sostegno venga formulata dal soggetto disabile successivamente alla stipula



della concessione, la persona indicata dovrà sottoscrivere e presentare all'Amministrazione Comunale una dichiarazione unilaterale con la quale si assume gli obblighi regolamentari in maniera solidale con il concessionario.

Il soggetto che svolge le funzioni di sostegno deve avere la residenza nel Comune di Cernusco sul Naviglio di cui al precedente art. 5 comma a).

TITOLO IV : ASSEGNAZIONE

art. 8

L'assegnazione avviene sulla base della graduatoria approvata dalla Commissione di cui all'art. 7, che avrà validità per quattro (4) anni. La graduatoria speciale di cui al precedente punto a) dell'art. 7, è predisposta in mero ordine cronologico di presentazione delle domande, che possono essere presentate anche al di fuori dei tempi stabiliti dal bando.

La riserva, di cui al precedente punto b) dell'art. 7, opera a favore dei soggetti idonei mediante la precedenza del riservatario rispetto agli altri candidati.

Qualora si verifichino nuove disponibilità di orti da assegnare sia per ampliamento delle aree da parte dell'Amministrazione Comunale sia per rinunce o decadenze dei precedenti concessionari, il Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione, provvede all'assegnazione a chi risulti utilmente collocato nelle graduatorie vigenti.

Nel caso non siano presenti in graduatoria soggetti aventi titolo alla riserva, si assegnerà scorrendo la graduatoria vigente.

Quando gli aspiranti collocati in graduatoria risultino pari al 10% del numero complessivo dei lotti, si procederà all'indizione di un nuovo bando e la graduatoria entrerà in vigore una volta esaurita la precedente.

art. 9

Una volta approvata la graduatoria, il Responsabile competente provvederà a stipulare idonea concessione con l'avente titolo. Tale concessione non può essere trasferita ad altri, ad eccezione del caso di decesso o di malattia invalidante **superiore al 74%** del concessionario. In questi casi nel lotto di terreno può subentrare il coniuge od il convivente more uxorio che ne faccia domanda purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Nel caso di decesso è altresì consentita, se richiesta dai parenti, la proroga per un periodo massimo di tre mesi, per permettere la raccolta dei prodotti.

art. 10

L'orto assegnato non può essere subaffittato. Nell'attività orticola, il concessionario dell'orto può usufruire esclusivamente dell'aiuto del coniuge o convivente more uxorio.

Altri parenti o altri concessionari, previa comunicazione dell'interessato al Comune, possono solo aiutare in via transitoria in caso di temporaneo impedimento o assenza, ma non possono sostituire di fatto i legittimi concessionari. Il protrarsi di tale situazione oltre tre mesi è motivo di decadenza.

Sono consentite le assegnazioni di singoli lotti in abbinamento tra due persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5. La volontà di abbinarsi con altra persona deve essere espressamente indicata nella domanda di assegnazione, che deve contenere l'accettazione del soggetto con il quale si propone l'abbinamento e deve essere corredata



dalla documentazione necessaria ad attestare il possesso dei predetti requisiti in capo al soggetto abbinato. L'apposita concessione intestata al richiedente deve essere sottoscritta sia dal richiedente sia dal soggetto abbinato che assume i conseguenti obblighi in maniera solidale con il concessionario.

Nel caso la proposta di abbinamento venga formulata successivamente alla stipula della concessione, la persona indicata per l'abbinamento dovrà sottoscrivere e presentare all'Amministrazione Comunale una dichiarazione unilaterale con la quale si assume solidalmente gli obblighi del concessionario.

Il concessionario di un lotto non può essere abbinato ad altro concessionario.

TITOLO V : REVOCA O RINUNCIA DELL'ASSEGNAZIONE

art. 11

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il rapporto con il concessionario e riottenere la disponibilità del terreno qualora ciò si renda necessario per il soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente. In tal caso nulla è dovuto al concessionario decaduto a rimborso, anche in riferimento agli eventuali frutti pendenti.

L'assegnazione si risolve di diritto:

- a) con il decesso del concessionario, fatto salvo quando indicato all'art. 9;
- b) per perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 5;
- c) quando sia accertata la situazione di abbandono dell'orto da parte del concessionario, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 120 giorni;
- d) quando, dopo tre lettere di contestazione seguite da altrettante diffide, il concessionario persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dal presente regolamento.

art. 12

E' fatta salva la facoltà per il concessionario di comunicare la disdetta scritta in qualsiasi momento da presentarsi all'ufficio protocollo del Comune con preavviso di almeno tre mesi. Il termine di preavviso può essere ridotto in accordo con il Comune quando sussista aspiranti in graduatoria. La disdetta non darà titolo al rimborso delle somme già versate e non solleva dal pagamento delle spese dovute.

Il Comune procederà alla riassegnazione dell'orto libero sulla base di quanto disposto dall'art. 8.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rilasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture autorizzate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

TITOLO VI : GESTIONE DELL'ORTO

art. 13



L'Amministrazione Comunale si impegna:

- a) a delimitare i singoli spazi destinati alla coltivazione ortiva con idonea recinzione;
- b) a mettere in posa idonee strutture per servizi igienici e per il deposito degli attrezzi per la coltivazione;
- c) a fornire i contenitori per la raccolta dei rifiuti – per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia;
- d) a fornire l'acqua per l'irrigazione.

art. 14

I concessionari degli orti Comunali costituiscono l'Assemblea.

La prima seduta di insediamento dell'Assemblea è convocata a mezzo lettera dal Sindaco e, nella stessa seduta, si elegge in seno alla stessa un Comitato "Orti Comunali" composto da n. 5 rappresentanti, di cui uno individuato come Presidente e un altro come Vice Presidente sia dell'Assemblea che del Comitato. L'elezione avviene a scrutinio segreto, in prima votazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei concessionari. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza stabilita si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione e risulterà eletto il candidato che ottiene più voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età. In caso di assenza, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente. Il Presidente non può essere rieletto per 2 mandati consecutivi.

Il Presidente, il Vice Presidente, l'Assemblea e il Comitato hanno durata quadriennale, e restano in carica rispettivamente sino all'effettivo insediamento del nuovo Comitato e sino all'elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente. L'Assemblea può revocare gli eletti in qualsiasi momento.

L'Assemblea e il Comitato sono convocati, con preavviso di cinque giorni, almeno due volte all'anno. Le sedute dell'Assemblea e del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione. Le decisioni dell'Assemblea e del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti e devono essere verbalizzate e rese note ai concessionari e al Comune nelle formule più idonee.

Ulteriore compito dell'Assemblea è quello di esprimere pareri, sollecitazioni e proposte in riferimento al programma annuale delle attività predisposto dal Presidente.

Spetta al Presidente:

- 1) convocare e presiedere le sedute dell'Assemblea e del Comitato;
- 2) presentare il programma annuale delle attività;
- 3) nominare, nella prima riunione dell'Assemblea, una persona di sua fiducia per svolgere le funzioni di Segretario della Assemblea e del Comitato.

Alle sedute dell'Assemblea e del Comitato, sono invitati permanenti senza diritto di voto:

- il Sindaco;
- l'Assessore con delega in materia sociale;
- l'Assessore con delega in materia ambientale.

E' compito del Comitato:

- a) mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- b) proporre iniziative di socializzazione e feste tra i concessionari, che coinvolgano anche la cittadinanza;



- c) proporre iniziative con le Istituzioni, le Associazioni e i cittadini, anche per iniziative riguardanti la gestione degli orti assegnati e la tutela del verde pubblico;
- d) favorire visite guidate di scolaresche che ne facciano richiesta, in collaborazione con gli Uffici del Comune.
- e) segnalare agli Uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti non coerenti con il presente regolamento tali da richiedere provvedimenti specifici;
- f) vigilare affinché ogni concessionario provveda alla pulizia delle parti comuni, alle necessarie operazioni di manutenzione di pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione e del ricovero degli attrezzi;
- g) proporre le eventuali integrazioni e modifiche al presente Regolamento;

art. 15

Le aree destinate ad orti comunali sono suddivise in particelle individuali e zone comuni. Le particelle individuali sono destinate alla coltivazione, le zone comuni sono destinate al passaggio ed alle eventuali strutture di uso comune.

I concessionari oltre a rispettare le disposizioni di legge e regolamenti vigenti dovranno:

- 1) Contribuire a mantenere pulite le vie di accesso e sgombre da oggetti personali;
- 2) Contribuire alla manutenzione ed alla pulizia dei locali che l'Amministrazione realizzerà in uso comune;
- 3) Non depositare sul terreno attrezzi, né abbandonare materiali o altri oggetti;
- 4) Non usare anticrittogamici e diserbanti, né incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni, salvo eventuali autorizzazioni per l'incenerimento dei rifiuti organici;
- 5) Non bruciare sterpaglia o altri rifiuti, nè conservare materiale infiammabile nei capanni per gli attrezzi;
- 6) Non causare rumori molesti;
- 7) Non utilizzare le reti di recinzione quali tutori per le coltivazioni;
- 8) Non realizzare opere che alterino l'insieme della area assegnata, salvo quelle autorizzate di cui al successivo art. 15;
- 9) Provvedere al mantenimento dell'area assegnata, assumendosi l'onere della manutenzione ordinaria;
- 10) Utilizzare l'acqua solo per l'annaffiatura. L'uso di canne di gomma è permesso esclusivamente nel momento dell'annaffiatura che deve essere effettuata manualmente. E' espressamente vietato lasciare la gomma inserita nel rubinetto in assenza del concessionario. E' altresì vietata ogni dispersione di acqua, in particolare è vietato aprire il rubinetto dell'acqua per qualsivoglia finalità diversa da quelle relative alle operazioni di annaffiatura;
- 11) Non commerciare i prodotti coltivati nell'orto essendo destinati al consumo familiare;
- 12) Non allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- 13) Non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- 14) Contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,80;
- 15) Conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- 16) Non consentire la coltivazione dell'orto a persone non espressamente autorizzate;

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare sopralluoghi di verifica. Al controllo del rispetto dei divieti sopra evidenziati concorre anche



il Comitato, che può segnalare al Comune eventuali anomalie, abusi e danni si verifichino all'interno dei lotti.

art. 16

I concessionari che intendessero realizzare migliorie o strutture con un'altezza dal suolo non superiore a m. 1,80 per coltivazioni protette (serre) devono presentare al Comune richiesta, allegando idonea documentazione. Tali strutture dovranno essere autorizzate e hanno carattere di provvisorietà. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute.

art. 17

Il concessionario è tenuto al pagamento anticipato di una quota annua denominata "canone di concessione" la cui entità è determinata dagli Organi di governo del Comune. I concessionari dovranno contribuire a consuntivo al pagamento del canone per l'acqua sulla base dei consumi registrati.

art. 18

I concessionari non sono coltivatori diretti, né hanno i requisiti per essere iscritti al servizio dei contributi agricoli unificati, e, pertanto, il presente rapporto si configura quale titolo di concessione precaria e non integra l'ipotesi di cui alla Legge 3/5/82 n. 203 "Norme sui contratti agrari".

art. 19

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità civile e penale su eventuali danni o incidenti a persone e cose.

TITOLO VII : CONTROLLI E VERIFICHE

Art. 20

Il Comune effettuerà regolari controlli periodici in loco per verificare la regolare applicazione del seguente Regolamento

TITOLO VIII : NORME FINALI E TRANSITORIE

art. 21

Ai soggetti che risultano concessionari di un orto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le presenti norme ove compatibili.

art. 22

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento avente per oggetto "Regolamento per l'assegnazione e la gestionale degli orti Comunali" approvato con deliberazione di C.C. del 29/11/2016 n. 75. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.